



-6573/05

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Antonio VELLA - Presidente -
- Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
- Dott. Rosario DE JULIO - Rel. Consigliere -
- Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere -
- Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere -

Oggetto *giudiziario*  
*compensazione del Com. missio*  
*ris. individuale in sensi*  
*art. 169 e 39, 3° co.,*  
*legge fallimentare; non*  
*può essere alta compens.*  
 R.G.N. 2795/01  
*Giulio Provenzo*  
 Cron. 6573

Rep. 1337

Ud.02/04/04

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MORICHI SERGIO, <sup>altrò de a terra</sup> ~~in proprio~~, elettivamente domiciliato  
 in ROMA VIA AMITERNO 3, presso lo studio dell'avvocato  
 STEFANO NOTARMUZI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

MENGARELLI FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA  
 VIA DELLA GIULIANA 82, presso lo studio dell'avvocato  
 VITTORIO SUSTER, difeso dall'avvocato MAURIZIO  
 BELARDINELLI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 327/00 della Corte d'Appello di  
 ANCONA, depositata il 19/09/00;



*De Julio Provenzo, art.*

3004  
546



udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 02/04/04 dal Consigliere Dott. Rosario DE  
JULIO;

udito l'Avvocato ~~MOTAMBUZI~~<sup>MOTAMBUZI</sup> Stefano, con delega  
dell'Avvocato MORICHI Sergio, difensore del ricorrente  
che ha chiesto accoglimento;

udito l'Avvocato SCARPA Riccardo, con delega  
dell'Avvocato BELARDINELLI Maurizio, difensore del  
resistente che ha chiesto rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per  
rigetto del ricorso.

IL CASO.it



### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 27.04.1992 Mengarelli Franco conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Ancona, l'Avv. Sergio Morichi per sentir accogliere l'opposizione proposta al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, su ricorso del predetto professionista, dal Presidente del Tribunale di Ancona il 3.04.1992 per l'importo di L.8.416.624 oltre I.V.A., C.A.P. e spese della procedura monitoria, importo dovuto, a titolo di compenso, per l'assistenza stragiudiziale prestata dal legale nella conclusione di un contratto di compravendita con la S.a.s. Enrico Casali di Casali Giuseppe e C. avente ad oggetto un fabbricato ad uso commerciale sito in Osimo.

Chiedeva l'opponente, in via principale, che fosse dichiarata la nullità del decreto perché ingiusto ed immotivato; in via subordinata, che fosse accertata e dichiarata dovuta all'opposto solo la minor somma di L. 1.526.800 oltre agli accessori o alla diversa somma che risultasse in corso di causa.

Radicalosi il contraddittorio il convenuto instava per il rigetto della domanda deducendo



l'assoluta legittimità della richiesta formulata sulla base delle tariffe professionali in vigore all'epoca della prestazione.

Nel corso dell'istruttoria l'opponente prospettava un ulteriore motivo in base al quale nulla era dovuto a controparte in quanto, nell'espletamento dell'incarico, l'Avv. Morichi aveva agito non in qualità di legale del cliente ma come Commissario giudiziale nella procedura di Concordato preventivo della S.a.s. Enrico Casali di Casali Giuseppe e C.

Il Tribunale, con sentenza del 2.10.1996 respingeva l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo.

Assumeva il Tribunale che era pacifico il conferimento dell'incarico professionale, che la contestazione mossa in corso di causa era contraddittoria con quanto in precedenza sostenuto e che su di essa non poteva intervenire alcuna pronuncia dal momento che sulla *mutatio libelli* il convenuto non aveva accettato il contraddittorio.

Avverso la sentenza del Tribunale Mengarelli

Franco proponeva appello.

Con sentenza in data 19.9.2000 la Corte



d'appello di Ancona accoglieva l'impugnazione e revocava il decreto ingiuntivo, respingendo la domanda dell'Avv. Morichi Sergio.

La Corte d'appello riteneva che, essendo l'Avv. Morichi ancora in carica quale Commissario giudiziale, non poteva conseguire alcun compenso olt<sup>re</sup> a quello liquidato dal Tribunale per l'opera da lui svolta, ai sensi degli artt. 165 e 39, 3° comma, legge fallimentare, per cui non poteva svolgere alcuna attività professionale nei confronti di soggetto che stipulava un atto con la società concordataria, perché il Commissario giudiziale "è chiamato ad esercitare funzioni di sorveglianza sul compimento di ogni fatto posto in essere nell'ambito della procedura al fine di verificare l'eventuale pregiudizio che lo stesso potrebbe arrecare nell'interesse della massa dei creditori".

Avverso la sentenza della Corte di appello Morichi Sergio ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi, illustrati con memoria.

Mengarelli Franco resiste con controricorso.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere erroneamente la Corte di appello ommesso di rilevare che Mengarelli Franco aveva l'onere di dimostrare con prova certa che, nel momento in cui gli aveva conferito l'incarico per assisterlo nella stipula del contratto preliminare con la società Enrico Casali, egli rivestiva ancora le funzioni di Commissario giudiziale della procedura di concordato.

Deduce ancora il ricorrente che la circostanza, secondo la quale nell'agosto 1987 i creditori chirografari fossero stati pagati solo in parte, - come affermato nella richiesta di liquidazione del compenso, - era priva di rilievo una volta scaduto l'anno dall'ultimo pagamento; che le funzioni di Commissario giudiziale non potevano "formare oggetto di autoattribuzione" da parte del ricorrente (nota del 2.11.1989), ma dovevano discendere dallo svolgimento in concreto dell'attività demandatagli nel provvedimento di nomina e riconosciutagli dalla legge -

Il motivo è infondato e va respinto, perché con esso si sostiene genericamente che dalla



documentazione prodotta in giudizio dal Mengarelli non sarebbe risultato che il Morichi aveva chiesto il pagamento del suo compenso quando svolgeva ancora le funzioni di Commissario giudiziale -

A sostegno del motivo si adducono due argomenti inconsistenti.

Con il primo di essi si riconosce che i pagamenti erano stati parziali, ma nello stesso tempo si sostiene che il concordato si sarebbe chiuso dopo un anno dall'ultimo dei pagamenti parziali senza, però, neanche dimostrare che dall'ultimo pagamento parziale sarebbe decorso l'anno.

Con il secondo argomento si nega valore alla dichiarazione dell'avvocato Morichi, che aveva ammesso di svolgere ancora le funzioni di commissario al momento della richiesta di pagamento del compenso al Mengarelli, affermandosi erroneamente che "le funzioni di Commissario non possono formare oggetto di autoattribuzione, ma devono discendere dallo svolgimento in concreto dell'attività demandatagli nel provvedimento di nomina".

Col secondo motivo il ricorrente denuncia



Ug

violazione dell'art. 186 c.p.c. e 137, 3° comma, legge fallimentare, in relazione all'art. 360 n° 3 c.p.c., per non avere considerato la Corte d'appello che, anche se non esiste un provvedimento formale di conclusione della procedura di concordato, la procedura stessa si esaurisce, una volta scaduto l'anno dall'ultimo pagamento, con la conseguente cessazione delle funzioni degli organi nominati nella sentenza di omologazione.

Col terzo motivo il ricorrente denuncia

violazione degli artt. 165 e 39, comma 3°, legge fallimentare, per non avere la Corte d'appello considerato che l'attività svolta

dall'Avv. Morichi non rientrava in quella di vigilanza e sorveglianza sull'adempimento del concordato, né vi si interponeva in qualche modo, atteso che la vendita tra la società Enrico Casali e Franco Mengarelli era avvenuta al di fuori della procedura di concordato e senza intervento o autorizzazione degli organi preposti.

I due motivi, che per la loro connessione logica possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati e vanno respinti perché generici ed





indimostrati.

Con il secondo motivo il ricorrente insiste ancora sulla circostanza che al momento della richiesta di pagamento del compenso professionale l'Avv. Morichi non rivestiva più la qualifica di Commissario giudiziale; tale circostanza è già stata esaminata e disattesa nell'esame del primo motivo.

Del pari dicasi della circostanza di cui al terzo motivo, - secondo la quale la vendita tra il Mengarelli e la società Casali sarebbe avvenuta fuori della procedura di concordato, - ritenuta infondata e non provata, come è stato esposto in sede di esame del primo motivo.

Va osservato, inoltre, che le funzioni di Commissario giudiziale sopravvivono alla sentenza di omologazione del concordato, dovendo lo stesso, sorvegliare e vigilare l'esecuzione dello stesso, secondo le modalità stabilite nella sentenza e riferire su ogni fatto dal quale possa derivare potenzialmente o direttamente pregiudizio ai creditori (art. 185 l. f.).

E' giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 1960 n° 541 del 1960 e 1519 del 1958 che il



Commissario giudiziale deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori, compresi quei fatti che possono dar luogo alla risoluzione o all'annullamento del concordato ai sensi dell'art. 186 l. f. -

Correttamente la sentenza impugnata ha affermato che l'Avv. Morichi non sarebbe potuto intervenire nella compravendita se non in favore del ceto ~~creditorio~~, per cui non era configurabile lo svolgimento di attività professionale da parte del professionista per conto del debitore Mengarelli, facendo venir meno la posizione di terzietà che la legge impone al Commissario giudiziale.

Dal combinato disposto degli artt. 165 e 39, 3° comma, l. f. discende che nessun compenso è dovuto al Commissario giudiziale, oltre a quello liquidato dal Tribunale, nemmeno per rimborso spese; che le promesse ed i pagamenti, fatti contro detto divieto, sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato.

Respinto il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.



*cy*

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il  
ricorrente al pagamento delle spese del  
presente giudizio, che si liquidano in E. 100  
per spese ed in E. 1.500 per onorario.

Così deciso in Roma il 2.4.2004.

**Il Relatore**

*De Juli Romano*

**Il Presidente**

*[Signature]*

**IL CANCELLIERE C1**  
*Valeria Neri*

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**  
Roma **29 MAR. 2005**  
**IL CANCELLIERE C1**

IL CASO.it

**CORTE SUPREMA CASSAZIONE**

Si attesta la registrazione presso l'Agenzia  
delle Entrate di Roma 2 il 19.05.2005  
serie 4 al n. 16068 versate € 201,00  
apposta in calce alla copia autentica  
art. 278 T.O. n. 115 del 30/5/2002

*[Signature]*